



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10205 del 15-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 16052 - Data adozione: 21/07/2025

Oggetto: Quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2025

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2025

Numero interno di proposta: 2025AD018235

LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione, sicurezza sedi di lavoro n. 8600 del 20.05.2021 avente ad oggetto “*Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro ai sensi dell’art. 17, della L.R. 8 gennaio 2009, n.1*”;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare:

- l’art. 61 comma 9 che prevede che il 50% del compenso spettante ai dipendenti per partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112/2008 stesso venga riassegnato ai fondi per la contrattazione integrativa;
- l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, all’art. 23 il comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

VISTO il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46 “*Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012*” ed in particolare:

- il punto 3 del Preambolo nel quale è rilevata l’opportunità di ricondurre il personale dell’Autorità portuale regionale (APR) nel ruolo unico regionale;
- l’art. 4 che disciplina il trasferimento del personale dipendente di APR a tempo indeterminato nel ruolo organico della giunta regionale;
- l’art. 5, in combinato disposto con il punto 6 del Preambolo, che prevede, a far data dal trasferimento del personale, il trasferimento delle risorse presenti sul Fondo salario accessorio di APR nel corrispondente Fondo della Regione Toscana, il quale viene

incrementato in misura pari alle risorse presenti sul Fondo salario accessorio di APR nell'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; corrispondentemente, l'APR riduce stabilmente il fondo salario accessorio delle risorse presenti sullo stesso al momento del trasferimento del personale;

VISTA la delibera di Giunta n. 517 del 6.05.2024 "Attuazione della L.R. 46/2023 – incremento della dotazione organica della Giunta regionale e indirizzi per il trasferimento del personale dell'Autorità portuale regionale nel ruolo unico della Giunta regionale e per la conseguente rideterminazione del fondo del salario accessorio del comparto della Regione Toscana";

VISTA la comunicazione del 28.03.2024 con la quale APR provvede alla trasmissione, tra l'altro, del decreto di costituzione del Fondo di APR che quantifica in € 52.552,00 le risorse stabili del fondo 2024 e in € 23.600,00 le risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione, risorse che, per l'anno 2024, in ragione della decorrenza del trasferimento del personale dal 01.07.2024 corrispondono rispettivamente ad € 26.276,00 e ad € 11.800,00;

VISTA la nota prot. 0224613 del 16.04.2024 con la quale il Commissario di APR attesta in € 44.823,00 la consistenza del fondo di APR nell'anno 2016, consistenza che, per l'anno 2024, in ragione della decorrenza del trasferimento del personale dal 01.07.2024, corrisponde ad € 22.411,50;

VISTO il decreto n. 57 del 06.06.2024 del Commissario di APR che individua nominativamente le 5 unità interessate dal trasferimento e dispone l'azzeramento delle risorse del fondo salario accessorio di APR;

VISTA la delibera n. 710 del 17.06.2024 che dispone la riduzione del contributo di funzionamento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) della l.r. n. 23/2012 dell'importo corrispondente al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito con decorrenza dal 01.07.2024 per un importo totale, a regime, pari ad € 249.897,94;

VISTO il decreto dirigenziale n. 14662 del 28.06.2024 con il quale le 5 unità di personale di APR sono state inquadrare nel ruolo organico della Regione Toscana con decorrenza 01.07.2024;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 "*Quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017*" e la relazione tecnico finanziaria di accompagnamento allo stesso nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le risorse che costituiscono il limite 2016, pari complessivamente ad € 28.689.267;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11006 del 22.05.2025 "*Quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2024*" con il quale, fra l'altro, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, a seguito dell'applicazione della l.r. 46/2023 per l'anno 2024 è stato rideterminato in € di € 28.711.678,50, in ragione della decorrenza del trasferimento del personale dal 01.07.2024;

RILEVATO che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, a seguito dell'applicazione della l.r. 46/2023 per l'anno 2025 è rideterminato in € di € 28.734.090,00;

VISTA la decisione di Giunta n. 32 del 17.6.2019 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di risorse per il trattamento economico accessorio del personale del comparto a valere sul fondo 2018 alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2019. Revoca decisione Giunta regionale n. 12 del 03.06.2019*";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.

58 ed in particolare l'art. 33 *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove si rileva che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*, forniscono indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019;

ATTESO che:

- il valore delle risorse per il trattamento economico accessorio (comprese le risorse destinate alle posizioni organizzative, ora posizioni di elevata qualificazione) dell'anno 2018 utili ai fini del calcolo del valore medio del trattamento accessorio di tale anno ammontano a € 34.114.079, di cui le risorse destinate alle posizioni organizzative ammontano ad € 7.590.064, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018”*;
- i dipendenti (compresi titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio erano composti da 3.374 unità. Si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo;
- il valore medio pro-capite del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 ammonta pertanto a € 10.111;
- ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio, rapportati a tempo pieno in caso di part time, sono pari a 3.153,15 unità. La proiezione 2025 del personale in servizio allo 01.01.2025 assomma a 3.127 unità, pertanto inferiore al valore soglia. Si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

CONSIDERATO che i dati sopra riportati sono frutto di stime e proiezioni e che il puntuale conteggio definitivo sarà possibile solo al termine del corrente anno allorché saranno certi i dati sulla consistenza effettiva del personale in servizio, e considerato altresì che l'amministrazione in via prudenziale si riserva di quantificare in un successivo momento l'eventuale incremento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019;

VISTO il decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*” e in particolare l’art. 14, comma 1-bis “*A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.*”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici IV-III-V-XII-XIV, con cui vengono dettate indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del succitato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25;

CONSIDERATO che sono in corso di verifica da parte dei competenti uffici regionali i limiti all’applicabilità del predetto art. 14, comma 1-bis, del decreto legge 25/2025, nonché l’effettiva consistenza dell’incremento del fondo in applicazione e nel rispetto di detta norma, incremento attualmente stimato in circa € 1.000.000;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022;

RICHIAMATO l’art. 79 del CCNL 2019-2021 e in particolare:

- il comma 1 che prevede che la parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - o lett. a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018;
 - o lett. b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
 - o lett. d) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- il comma 1 bis per il quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all’art. 13, comma 1 (CCNL 2019-2021) nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- il comma 2 in base al quale gli enti possono destinare al fondo:
 - o lettera a) le risorse di cui all’art. 67, comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL

- 2016-2018;
- o lettera b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio ne sussista la relativa capacità di spesa;
 - il comma 3 a norma del quale *“in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. 234/2021, con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. [...] Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.”*;
 - il comma 7 a norma del quale *“il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 2016-2018, fatte salve quelle richiamate dal presente articolo.”*;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 in base al quale *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*;
- l'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2019-2021, ove si stabilisce che *“l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79”* rientra tra le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011 e in particolare:

-il comma 4 *“...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.”*;

-il comma 5: *“... le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, (...) ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo”*;

-il comma 6: *“I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative”*;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 327/2024 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2024-2026, ai sensi dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del DL 98/2011, rinviando a successivo atto la quantificazione consuntiva e la

destinazione dei risparmi effettivamente conseguiti;

VISTA la certificazione del Collegio dei revisori del 28.05.2025 (rubricata al parere n. 135) del risparmio conseguito rispetto alle misure individuate nel Piano triennale di razionalizzazione 2024-2026;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 735 del 09.06.2025 con la quale la Giunta regionale ha approvato la relazione consuntiva al Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2024-2026, con cui viene rendicontato il risparmio effettivamente realizzato nell'anno 2024 a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione per un ammontare di € 2.506.412,83 al lordo oneri, ed ha stabilito, ai sensi dell'art. 16, c. 5, del D.L. 98/2011, la destinazione del 50% di tale risparmio corrispondente ad € 1.253.206,41 al lordo oneri (importo al netto oneri pari ad € 947.245,96), certificato dal Collegio dei revisori, al Fondo salario accessorio del personale non dirigente dell'anno 2025, subordinando l'incremento del suddetto Fondo alla definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, della Legge regionale relativa al Rendiconto Generale per l'anno finanziario 2024;

VISTO il decreto legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, e in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR possono porre a carico del PNRR stesso le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 4/2022 del 18.01.2022 la quale individua le modalità applicative della sopra richiamata disposizione per gli enti coinvolti nell'attuazione diretta degli interventi del PNRR;

VISTA la copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti con cui i magistrati contabili, in materia di superamento dei limiti del trattamento accessorio, delineano i requisiti in presenza dei quali le risorse derivanti dai fondi dell'Unione Europea o statali, finalizzate alla remunerazione del trattamento accessorio, possono essere poste fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e in particolare:

- Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 20/2017, secondo la quale l'esclusione dal suddetto limite è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: le risorse devono essere caratterizzate da uno specifico vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; i progetti devono rispettare i criteri e le condizioni previsti dalla normativa di riferimento; le risorse aggiuntive devono essere congruamente predeterminate nel loro ammontare e dovranno essere poi correlate in sede di programmazione agli obiettivi da realizzare attraverso il prevalente apporto del personale dell'ente, per essere utilizzate a consuntivo in funzione dell'impegno del personale e del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi; le attività svolte dal personale devono risultare *“aggiuntive”* rispetto alle attività istituzionali di competenza;
- Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 23/2017, per cui le risorse impiegate devono essere interamente coperte dai contributi di terzi, devono mantenere l'originario vincolo di destinazione, nel rispetto delle prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio: i compensi devono essere diretti ad incentivare l'impiego pertinente, misurabile e consuntivabile, escludendo un'erogazione *“a pioggia”*; i meccanismi di distribuzione devono essere parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili;
- Sezione regionale Lombardia deliberazione n. 111/2022 che chiarisce: *“La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi*

consentita nel caso in cui le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero-finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all'ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l'intero costo del personale impiegato confluisca a quest'ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale.”;

VISTA la decisione della Giunta regionale n. 1 del 30/06/2025 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale non dirigente per l'anno 2025”, con la quale la Giunta ha autorizzato l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa:

- delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 lett. b), del CCNL 2019-2021 nella misura massima consentita dal CCNL (1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), pari a € 490.472;
- delle risorse di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021, nella misura massima prevista pari allo 0,22% del monte salari del 2018;

CONSIDERATO che le risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018 ammontano complessivamente a € 31.216.999 e sono così composte;

- € 30.909.711 risorse stabili quantificate per l'anno 2017 dal decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018;
- € 307.288 a titolo di quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria;

RICHIAMATI gli accordi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 sottoscritti in data 31.07.2017 ed in data 05.07.2018, da cui risulta che le risorse stabili destinate alle allora posizioni organizzative, oggi incarichi di elevata qualificazione, ammontano a complessivi € 7.590.064;

DATO ATTO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 2019-2021 ammontano a complessivi € 23.626.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
Risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064
Totale	23.626.935

Tabella 1

DATO ATTO altresì che:

- con l' “accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019” sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019 le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui all' art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2019, le risorse già

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle allora posizioni organizzative oggi incarichi di elevata qualificazione, pari a € 7.590.064, di € 217.900, finalizzati al riequilibrio delle posizioni di elevata qualificazione del personale trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate, cioè al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; tale destinazione è stata recepita nei decreti dirigenziali nn. 14650 del 09.09.2019 e 8474 del 10.06.2020 di quantificazione delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2019;

- con il contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20.12.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle allora posizioni organizzative oggi incarichi di elevata qualificazione, pari a € 7.807.964 - ivi comprese risorse di cui al precedente alinea (€ 217.900) - di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:
 - € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
 - € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015;
- a decorrere dall'anno 2025, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2019-2021, le Parti negoziali hanno concordato:
 - con il contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30.12.2024 di incrementare le risorse già destinate nel 2024 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione, di ulteriori risorse per € 37.000,00;
 - con il contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 08.05.2025 di incrementare le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione, di ulteriori risorse per € 184.000,00;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 2019-2021, affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025, per effetto della sottoscrizione dei succitati accordi ammontano a complessivi € 22.660.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione	-7.590.064
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2019)	- 217.900
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020)	-129.600
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020)	-397.500
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2019-2021 (dal 2025)	-37.000
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2019-2021 (dal 2025)	-184.000
Totale risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione	-8.556.064
Totale	22.660.935

Tabella 2

DATO ATTO altresì che, nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017:

- le risorse necessarie per il finanziamento della quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'Ente ammontano per l'anno 2025 a complessivi € 189.827,41;
- le risorse sopra menzionate di cui all' art. 79, comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021 che la Giunta regionale ha autorizzato ad inserire nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025 – parte variabile - in misura pari a € 490.472 trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, con riferimento all'art. 67, comma 2, lett. e), del CCNL 2016-2018, in applicazione della l.r. 46/2023, ammontano per l'anno 2025 ad € 52.552,00;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, con riferimento all'art. 67 comma 2 lett. c), del CCNL 2016-2018, ammontano complessivamente a € 394.375,53 e corrispondono all'importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2024 per € 342.975,09 e all'importo degli assegni ad personam non più corrisposti al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2023 e 2024 per € 51.400,44;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021, con riferimento all'art. 67 comma 3, lett. d), del CCNL 2016-2018, corrispondenti al rateo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio nell'anno 2024, che alimentano il fondo 2025 – parte variabile – ammontano ad € 20.866,21;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, con riferimento all'art. 67 comma 2 lett.d), del CCNL 2016-2018, corrispondenti agli assegni ad personam riassorbiti negli anni dal 2022 al 2024, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, ammontano a € 43.661,10;
- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 operata con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018, ammontano a complessivi € 1.946.788, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	Importo
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	328.230
Riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	1.200.548
Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	1.946.788

Tabella 3

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23.01.2019, nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni di elevata qualificazione e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro

straordinario;

DATO ATTO che tale orientamento è stato confermato con le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019 e n. 16 del 15.06.2020 recanti istruzioni operative per la compilazione del conto annuale del personale di cui al titolo V del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO altresì che:

- il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, così come rideterminato in applicazione della l.r. 46/2023 è quantificato, con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa, in complessivi € 28.734.090,00;
- le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in € 399.437 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2025;

DATO ATTO che le risorse dell'anno 2025 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 30.485.565,25 di cui € 21.905.901,25 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate, € 8.579.664,00 destinati alle posizioni di elevata qualificazione, come risulta dalla seguente tabella, a cui si aggiungono € 399.437 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 - QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA	
Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
CCNL 2019-2021 art. 79, c.1, lett.a) - Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione- CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-397.500,00
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2019-2021, art. 7 c.4, lett. u) (dal 2025)	-37.000
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2019-2021, art. 7 c.4, lett. u) (dal 2025)	-184.000
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	394.375,53
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. d)	43.661,10
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.a) - CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse l.r. 46/2023- APR)	52.552,00
DECURTAZIONI DEL FONDO	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273,00
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	189.827,41
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2019 – 2021 art. 79, c. 2, lett.b)	490.472,00
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 2	20.866,21
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	21.905.901,25

RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RIENTRANTI NEI LIMITI DI CUI ALL'ART.23, C.2, D.LGS.75/2017	
importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, e art. 7, c.4, lett.u) CCNL 2016-2018)	8.556.064,00
importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018) (risorse l.r. 46/2023-APR)	23.600,00
Totale risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c.2, d.lgs.75/2017	8.579.664,00
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	30.485.565,25

Tabella 4

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2025 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via preventiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.751.475,25 e che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025 quantificato con il presente decreto subirà una decurtazione di importo equivalente;

PRESO ATTO di quanto disposto con decisione della Giunta regionale n. 5 del 15.07.2025 avente ad oggetto *“Integrazione alla Decisione di Giunta n.1 del 30/06/2025 - ulteriori indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2025 ai fini dell'esecuzione della sentenza delle SS.RR. della Corte dei Conti n.7/2025/DELC, dell'adeguamento ai rilievi della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana espressi nell'istruttoria connessa al giudizio di parifica sul rendiconto 2024 della Regione Toscana nonché dell'attuazione dell'art. 14, comma 1-bis del DL 25/2025 convertito con Legge n. 69 del 9 maggio 2025”*;

RICORDATO che con il decreto 11006/2025 sopracitato, in applicazione della l.r. 46/2023, il limite del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2024 di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è stato rideterminato, passando da € 28.689.267,00 a € 28.711.678,50;

RILEVATO che l'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2024, a seguito dell'applicazione della l.r. 46/2023, al netto delle decurtazioni, ammonta ad € 22.411,50;

RICHIAMATO l'*“accordo consuntivo sull'utilizzo delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente dell'anno 2024 e integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2024-2026”* sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18.06.2025 con il quale le parti concordano di rinviare al fondo dell'anno 2025 le risorse stabili non utilizzate, *“incluse le risorse stabili soggette al vincolo di indisponibilità pari ad € 2.077.138,64 che non è stato possibile destinare e distribuire nel 2024”*;

VISTA la relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di accordo in sede consuntiva sull'utilizzo delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente dell'anno 2024 e integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana triennio 2024-2026 e in particolare la Sezione II del Modulo II, in cui viene rilevato che le risorse stabili del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 non spese, incluse le risorse soggette al vincolo di indisponibilità di € 2.077.138,64, che sono state concordemente rinviate dalle Parti al fondo dell'anno successivo ammontano complessivamente ad € 5.526.632,90;

CONSIDERATO che il suddetto vincolo di indisponibilità era stato mantenuto in attesa del deposito delle motivazioni al dispositivo emesso all'udienza del 30.04.2025 con cui la Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha rigettato il ricorso iscritto al n.

815/SR/DELC del registro di segreteria promosso dalla Regione Toscana per l'annullamento e/o la riforma della deliberazione n. 165/2023/PARI della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella parte in cui non ha disposto la parifica dei capitoli di spesa nn. 71120 e 13114;

PRESO ATTO delle motivazioni alla sentenza n. 7/2025/DELC depositate in data 16/06/2025, nelle quali le Sezioni Riunite della Corte dei Conti rinviando alla competente Sezione regionale di Controllo della Toscana l'individuazione delle adeguate misure correttive in ordine all'accantonamento delle risorse non parificate;

VISTA la bozza del Cap. XI "Il personale regionale" della Relazione sul Rendiconto generale della Regione Toscana per l'anno 2024 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana, paragrafi 1.11 e 1.12 (trasmesso con nota prot. n. 0508656 del 01.07.2025) nei quali, fra l'altro, la Sezione territoriale:

- rileva la necessità di destinare ad economia di bilancio l'accantonamento prudenziale pari a € 2.077.138,64 euro precedentemente disposto sul fondo del salario accessorio, venute meno le ragioni cautelari che ne avevano giustificato l'accantonamento, riducendo il fondo del medesimo importo;
- pone rilievi di illegittimità relativamente all'incremento del fondo del salario accessorio del comparto e del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 in attuazione della L.R. 46/2023, richiedendo l'adozione di misure correttive;

RILEVATA la necessità di dare attuazione agli indirizzi di cui alla citata decisione della Giunta regionale n. 5 del 15.07.2025 e ai soprarichiamati rilievi della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana, come segue:

1. rideterminare in diminuzione le somme non utilizzate del fondo 2024 che, in applicazione dell'art. 80, comma 1, del CCNL 2019-2021, possono essere rinviate all'anno successivo, come rappresentato nella seguente tabella:

Descrizione	Importo
Somme non utilizzate dell'anno 2024 risultanti dalla relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo del 03.06.2025	5.526.632,90
Somma corrispondente all'importo non parificato con la deliberazione n. 165/2023/PARI della Corte dei Conti, sez.reg.contr.Toscana	-2.077.138,64
Totale	3.449.494,26

Tabella 5

- 2 in attesa di un successivo intervento normativo finalizzato all'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 46/2023:
 - o porre, a valere sulle somme non utilizzate del fondo dell'anno 2024 pari a € 3.449.494,26 come sopra rideterminate, che, in applicazione dell'art. 80, comma 1, del CCNL 2019-2021 possono essere rinviate all'anno successivo, un vincolo di indisponibilità di ammontare pari ad € 22.411,50, corrispondente all'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2024, per effetto dell'applicazione della l.r. 46/2023, al netto delle decurtazioni;
 - o porre, a valere sulle risorse stabili del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025, un vincolo di indisponibilità di ammontare pari ad € 44.823,00, corrispondente all'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2025 per effetto dell'applicazione della l.r. 46/2023, al netto delle decurtazioni;

DATO ATTO che alimentano altresì il fondo dell'anno 2025 le seguenti risorse escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017:

- le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, costituite da quelle dell'art 67 comma 2 lett. a), b), e), del CCNL 2016-2018, per complessivi € 5.663.780,00 come di seguito dettagliato:
 - art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018- importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015, per un ammontare di € 204.672;
 - art. 67, comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018- differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria, quantificate in € 285.119;
 - art. 67, comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018- applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205 del 27 dicembre 2017 per un importo pari a € 5.173.989, calcolato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con decisione n. 32 del 17.06.2019;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1 lett. b) del CCNL 2019-2021 pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018, per un ammontare complessivo di € 276.230,50;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1 lett. d) del CCNL 2019-2021 corrispondenti ad un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, equivalenti a € 423.199,92;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 costituite dalla quota di risorse a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per un ammontare complessivo di € 889.034,59;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), finalizzate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale a tempo determinato specificatamente dedicato a programmi o progetti finanziati dai fondi dell'Unione Europea o statali o comunque eterofinanziate per un ammontare complessivo di € 344.833,01, nei limiti delle risorse appositamente stanziare, e soggette a verifica e aggiornamento a consuntivo;
- le risorse di cui art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021 corrispondenti allo 0,22% del monte salari 2018 per un importo complessivo di € 233.472,85, di cui € 187.179,37 relativi al fondo delle risorse decentrate e € 46.293,48 che alimentano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione, risorse che trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2024 che, in applicazione dell'art. 80, comma 1, del CCNL 2019-2021 possono essere rinviate all'anno successivo, per un importo complessivo pari a € 3.449.494,26, come determinato nei precedenti capoversi comprensivi di € 22.411,50 corrispondente all'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2024, per effetto dell'applicazione della l.r. 46/2023, che è necessario rendere indisponibili alla contrattazione;

RITENUTO opportuno riepilogare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione:

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2025	
Risorse soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs 75/2017	
risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione	7.590.064,00

ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2019)	217.900,00
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020)	129.600,00
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020)	397.500,00
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2019-2021 (dal 2025)	37.000
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2019-2021 (dal 2025)	184.000
applicazione l.r. 46/2023 (APR)	23.600,00
Totale risorse soggette al limite	8.579.664,00
Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs 75/2017	
Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021	46.293,48
Totale risorse non soggette al limite	46.293,48
Totale complessivo	8.625.957,48

Tabella 6

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008, per l'anno 2025 saranno determinate in sede consuntiva quando saranno noti i dati relativi alle assenze del personale e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2024 n 60 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 08.01.2025 n. 1 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana";

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di ridurre dell'importo di € 2.077.138,74 l'ammontare delle somme non utilizzate del fondo 2024 che, in applicazione dell'art. 80, comma 1, del CCNL 2019-2021, possono essere rinviate all'anno successivo, che sono pertanto rideterminate in € 3.449.494,26;
2. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2025 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2025	
Descrizione	Importo
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	
Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 2019-2021: Art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018	23.626.935,00
a detrarre: art. 7 c.4, lett.u) CCNL 2016-2018 e art. 7 c.4, lett.u) CCNL 2019-2021 importo destinato alle PEQ	-966.000
Art. 79, comma 1 lett.a) CCNL 2019-2021:	
Art. 67, comma 2, lett.a) CCNL 2016-2018	204.672,00
Art. 67, comma 2, lett.b) CCNL 2016-2018	285.119,00
Art. 67, comma 2, lett.c) CCNL 2016-2018	394.375,53
Art. 67, comma 2, lett.d) CCNL 2016-2018	43.661,10
Art. 67, comma 2, lett.e) CCNL 2016-2018	5.173.989,00
Art. 67, comma 2, lett.e) CCNL 2016-2018 (l.r. 46/2023 - APR) sottoposte al vincolo di indisponibilità, al lordo delle decurtazioni, come illustrato in narrativa	52.552,00
Art. 79, comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021	276.230,50
Art. 79, comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021	423.199,92
Art. 79, comma 1 bis) CCNL 2019-2021	889.034,59
TOTALE risorse stabili	30.403.768,64
Oneri a carico del bilancio della regione	
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	189.827,41
Risorse variabili	
Art. 79, comma 3, CCNL 2019-2021	187.179,37
Art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 2019-2021	490.472,00
Art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 2019-2021	344.833,01
CCNL 2019-2021, art. 79, comma 2, lett. a): CCNL 2016-2018, art. 67, comma 3, lett.d)	20.866,21
somme non utilizzate dell'anno precedente comprensive del vincolo di indisponibilità di € 22.411,50 relative alla l.r. 46/2023 (APR)	3.449.494,26
TOTALE risorse variabili	4.492.844,85
Decurtazioni del fondo	
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.751.475,25
TOTALE decurtazioni	-3.698.263,25
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	31.388.177,65

Tabella 7

3. di dare atto che nelle risorse di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui

- all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, per un importo di € 5.173.989, calcolate secondo quanto indicato nella decisione di Giunta regionale n. 32 del 17.06.2019;
4. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 79, comma 2 lett.b), del CCNL 2019-2021 per un importo di € 490.472;
 5. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 79, comma 3 del CCNL 2019-2021, per un importo di € 187.179,37;
 6. di porre, a valere sulle somme non utilizzate del fondo dell'anno 2024 pari a € 3.449.494,26 come sopra rideterminate, che, in applicazione dell'art. 80, comma 1, del CCNL 2019-2021 possono essere rinviate all'anno successivo, un vincolo di indisponibilità di ammontare pari ad € 22.411,50, corrispondente all'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2024, per effetto dell'applicazione della l.r. 46/2023, in attesa di un successivo intervento normativo sulla l.r. 46/2023;
 7. in attesa di un successivo intervento normativo finalizzato all'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 46/2023, di porre, a valere sulle risorse stabili del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2025, un vincolo di indisponibilità di ammontare pari ad € 44.823,00, corrispondente all'incremento del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'anno 2025, per effetto dell'applicazione della l.r. 46/2023, al netto delle decurtazioni;
 8. di quantificare le risorse destinate nell'anno 2025 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione, in conformità all' art.17, all'art. 7 comma 4, lett. u) e all'art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021 e in applicazione della l.r. 46/2023, in complessivi € 8.625.957,48;
 9. di dare atto che l'integrazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'anno 2025 con una quota pari al 50% dei risparmi, certificati dal Collegio dei revisori, derivanti dal Piano triennale di razionalizzazione 2024-2026 (pari ad € 947.245,96 al netto oneri), potrà essere operata subordinatamente alla definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, della Legge regionale relativa al Rendiconto Generale per l'anno finanziario 2024;
 10. di rinviare l'incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente dell'anno 2025 in deroga all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 1-bis, del decreto legge 25/2025 al completamento delle verifiche da parte dei competenti uffici regionali relativamente alle concrete modalità di applicazione della predetta disposizione normativa;
 11. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione per l'anno 2025 dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
 12. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione di cui al punto 8), per un totale di € 40.014.135,13 genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 13.283.817,19 per un totale di € 53.297.952,32 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

Allegati n. 1

A *Prospetto di copertura finanziaria*
e0eccf480883fc4d817b5a00060c6cee9a9629a4030762b5d62a8ac9f120ddef

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE